

ESTO
EL FOL
COP

Alia
S

Udienza tenuta dalla Gran Corte civile se-
dute in Trani oggi sabbato 16 Novembre
milleottocentocinquantesette
Nella causa ipso tit. al Paolo generale
numero 18585

16 Novembre 1857

Presenti i Signori

- D. Federico Di Mattia Consigli-
glier Presidente
- Vincenzo Natale Galiani
- D. Domenico Cassiggi
- D. Gaudano Uva
- D. Antonio Picci
- D. Ezio Guimari
- D. Raffaele Saucomandi
- D. Michele Gattini Consi-
glier Proc. G. e. d. M. d.

Tra D. Vincenzo Deladova usiere presso
il Regio giudicato di Trani, qui di-
mosante, opponente ed appellante
patrocinato da D. Luigi Landisfina
e D. Paolo Brunetti, proprii domicilia-
to in Trani, opposto ed appellato
patrocinato da D. Giuseppe Cirillo

Gius. Le parti dichiarate nelle forme consuete
in continuazione della udienza del di
undici dell'andante, in cui s'intesero
le conclusioni de' patrocinatori
delle parti.

Intesi i dichiaramenti di fatto esposti
dal giudice sig. Saucomandi
La Gran Corte civile esaminando le se-
guenti questioni
1. se l'opponente possa eccipere una
irritualita, che e' stata da lui com-
missa, per inferirne la nullita della

D. M. Mattia
Vincenzo Maria Bozio

20 Dic 1851
al
rillo, reg. in
n. 14088, L. 3. p. 416, f. 89 r.
L. 5. p. 416, f. 89 r.
L. 5. p. 416, f. 89 r.
L. 5. p. 416, f. 89 r.
L. 5. p. 416, f. 89 r.

2.^a Sessia stato bene rifiutato dai primi
due il mezzo dello interrogatorio, quando
è assicurato che non possa apportare
alcuna utilità nella definizione della
causa? E se il debitore possa ottenere
altra dilazione a purgare la mora,
dopo che è fatto trascorrere
inutilmente quella che veniva per-
sone riguardo stabilita nel contratto
di mutuo?

3.^a Che spese e per l'ammenda?

Su la prima

Atteso che l'opponente De Salvo per
buona ragione si è fatto ad appellare
che la decisione di congedo per l'ap-
pello da lui prodotto sia nulla, per-
ché renduta con un patrocinatore
adatto a funzionare nel Tribunale
civile, e non già nella gran Corte
civile. Questo fatto va però imputa-
to allo stesso opponente, poiché il me-
desimo costituì nell'atto di appello
per suo patrocinatore D. Nicola
Landriscina, dichiarando che costui
lo avrebbe difeso presso questa gran

113
getto la regola di Diritto: fortum
enique suum, non adversario nocere
debet - l. 155 - D. de reg. jur. Non
può l'opponente porre a carico del
suo avversario le conseguenze di
una irrualità, che è stata operata
fiss dal principio dallo stesso opponente.
L'egli fu in colpa a destinare nel suo
appello un patrocinatore, che non
era autorizzato ad esercitare tale
ministero presso questa gran Corte
civile: contra legem facit, qui id
facit, quod lex prohibet; in frau-
dem vero, qui falsis verbis legis, pen-
tentiam ejus circumvenit. l. 29 - D.
de legibus - La parte appellata pro-
vvedette per lo orme dello appellante,
per non doverla ritenere inademp-
piata ad alcuna forma, che doveva
per legge osservarsi - Se l'appellante
avere designato nel suo appello qual-
che altro patrocinatore addetto presso
questa gran Corte civile, la parte
appellata non avrebbe mancato
di dargli avviso per la dispersione della
causa, come fuorà con quello che tro-
vò designato nell'atto di appello -

ffo 782
Office
G. J. M. Galbraith
Vicary Nassau House

La dilazione dunque di nullità
proposta dall'opponente non regge
sulla seconda

Atterrebbe con l'appello si rimetteva l'op-
ponente ai motivi di difesa spiegati
in prima istanza, e passando in se-
conda tali motivi si scorge, che fin-
mal fondato quello relativo al me-
zo istruttorio dello interrogatorio,
poiché lo stesso viuna utilità ar-
recherebbe alla risoluzione della cau-
sa. La dilazione di due mesi, che
lo appellante diceva di essergli stata
accordata dal creditore per vendere
i suoi beni, ed accordarsi con tutti i
creditori, parrebbe avvenuta ai prin-
cipi del mese di marzo corrente an-
no, per modo che si ritrova or mai
trascorsa, senza essersi verificato lo sco-
po, che si ebbe in mira con la concessi-
one della dilazione. Da dunque ap-
plicata alla domanda dello interroga-
torio la massima: fructus probatorum
quod probatur non relevat. Parimenti
la dilazione basta per lo pagamento
degli interessi, onde purgar la mora, in-
vece l'appellante era incorso, fu inop-

114
portuna dopo che si era convenuto
nell'istrumento di mutuo del
23 Novembre 1855, che la mora
si poteva purgare fra i dieci gior-
ni succedenti alla scadenza del debi-
to, ed un tal termine si fece inutil-
mente trascorrere dal debitore
de Padova - Le convenzioni legalmen-
te formate inno forza di legge
per coloro che le han fatte e non
possono cambiarsi, senza il consenso
di tutte le parti contraenti; art.
1088 L. civile;

Che l'altra dilazione poi chie-
sta pel pagamento del capitale non
si vede fatta dal debitore in prima in-
stanza; e però non si può ritenere
riprodotta con l'atto di appello, me-
diante l'espressione adoperata
nell'atto medesimo; di egli non si
rimettera alle difese di prima in-
stanza per motivi del suo gravame. Tale
dilazione si è chiesta con le sole con-
clusioni presentate alla udienza di
queste gran Corte civile, mentre è pre-
vuto sospeso nell'art. 286 del regolam.
to di disciplina per le autorità giudiziali.

me, che non sarà ammessa alcuna
domanda od eccezione, la quale fu
stata per la prima volta dedotta
nel solo conclusioni date all' au-
dienza, se prima non sia stata co-
municata alla controparte nel modo
prescritto dal rito. Oltre a ciò, la ri-
soluzione del contratto si dimanda-
va dal creditore, perché col contratto
si prevedeva il caso in cui si fosse
pubblicata la iscrizione di qualche
altro creditore nei dieci giorni se-
guenti al contratto medesimo, e si
stabilì che anche per tale motivo
si sarebbe dato luogo alla risolu-
zione. Ora è assicurato nel fatto, che
nel giorno seguente al contratto, il
creditore Brunetti prendeva iscrizione
contro il Sig. De Padover, e per po-
terebbe esser di grave pregiudizio al
lo attore Brunetti qualunque altra
dilazione, che s' impartisse al suo
debitore. Argomento dell' articolo 1114
delle Leggi civili;

Su la terza
altesultò la condanna delle spese e della
ammenda a carico dell' opponente

Collegio sta
G. Amellic
100

115
che succumbe discende dagli articoli
232 e 233 L. di pros. civile

Per questi motivi

La gran Corte civile pronunciando dif-
finitivamente, rigetta tanto le op-
posizioni prodotte da Don Vin-
cenzo de Padova alla decisione di
longedo resa nel dì ventotto ago-
sto ultimo, quanto l'appello da
esso de Padova inoltrato avverso la
sentenza del Tribunale civile di Tre-
viso emessa nel dì ventisette marzo
corrente anno, ed ordina in conse-
guenza che tanto la decisione op-
posta, quanto la sentenza impu-
gnata si eseguano.

Condanna l'opponente signor de Pado-
va alla multa di cartine scilicet in
favore del Real Tesoro, e delle spe-
se ulteriori del giudizio di opposi-
zione, liquidate in ducati diciotto,
e grani novantacinque, compreso lo
importo della spedizione.

Nella liquidazione non è compreso il compenso
all'avvocato qualora fosse dovuto

F. P. S. Mattia

Concompagnia Bovis

1795 del Regio

F. P. S.

Collazionata

Gespare Giannelli

N 11087

Registrata a Crani li Quattordici Dicembre 1837
D. 3. 101 1/2 folio 89 recto N. 9. Centoventi

M. Riccio
L. Riccio